

PROFESSIONISTI

Gli avvocati in società producono reddito d'impresa

di **Alessandro Bonuzzi**

Con la [risoluzione 35/E/2018](#) l'Agenzia delle Entrate è tornata ad occuparsi delle società tra professionisti, affermando che l'**esercizio della professione forense** svolta in **forma societaria** costituisce **attività d'impresa**. Ciò in quanto rileva il fatto di operare in una **veste giuridica societaria di natura commerciale** piuttosto che lo svolgimento di un'attività professionale.

L'intervento di prassi ha origine da un **interpello** presentato al fine di dirimere la questione riguardante la **natura** del reddito prodotto dalle società tra avvocati costituite ai sensi della **L. 247/2012**. Il **dubbio interpretativo** nasceva dal fatto che:

- da un parte, con la [risoluzione 118/E/2003](#), l'Agenzia in relazione alle società costituite ai sensi dell'[articolo 16 D.Lgs. 96/2001](#), per l'esercizio in forma associata della professione di avvocato, ha asserito che producono **reddito di lavoro autonomo**;
- dall'altra, la stessa Agenzia, rispondendo ad una **consulenza giuridica**, ha sostenuto che il reddito prodotto dalle **società tra professionisti**, disciplinate [dall'articolo 10 L. 183/2011](#) e dal successivo **D.M. 34/2013**, che possono essere costituite ricorrendo ai tipi societari delle società di persone, di capitali o cooperative, deve considerarsi **reddito di impresa**.

La disamina del Fisco parte dall'analisi dell'[articolo 4-bis L. 247/2012](#), introdotto dall'[articolo 1, comma 141, L. 124/2017](#), secondo cui la professione forense è consentita nella **forma societaria** delle **società di persone**, di **capitali** o **cooperative** iscritte in apposita **sezione speciale** dell'albo tenuto dall'ordine territoriale nella cui circoscrizione ha sede la stessa società, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- i **soci**, per almeno **due terzi del capitale sociale** e dei **diritti di voto**, devono essere **avvocati** iscritti all'albo, ovvero avvocati iscritti all'albo e **professionisti** iscritti in **albi di altre professioni**;
- la maggioranza dei membri dell'**organo di gestione** deve essere composta da soci **avvocati**;
- i componenti dell'organo di gestione **non** possono essere **estranei** alla compagine sociale, i soci professionisti possono rivestire la carica di **amministratori**.

Ma ciò che rileva ai fini che qui interessano è l'osservare che le **società tra avvocati** di cui alla **L. 247/2012 non costituiscono un genere autonomo con causa propria**, ma appartengono alle **società tipiche** regolate dal codice civile; ne consegue che sono soggette integralmente alla **disciplina legale del modello societario prescelto**.

Proprio alla luce di tale assunto, non può che ritenersi che l'esercizio della professione forense svolta in una delle forme societarie commerciali costituisce **attività d'impresa**. Difatti, *“sembra difficile valorizzare l'elemento oggettivo della professione forense esercitata a discapito dell'elemento soggettivo dello schermo societario”* (nota del 19 dicembre 2017 n. 43619 del Dipartimento delle Finanze).

D'altra parte, la **società tra avvocati** di cui all'[articolo 4-bis L. 247/2012](#) è ben **altra cosa** rispetto alla precedente **società tra avvocati** di cui al **D.Lgs. 96/2001**, atteso che tale decreto ha introdotto un modello societario assoggettato ad una **autonoma disciplina**, rinviando alle disposizioni che regolano le Snc **ai soli fini civilistici** per determinare le regole di funzionamento del **modello organizzativo**. Da qui deriva l'interpretazione fornita con la [risoluzione 118/E/2003](#).

In conclusione, si deve ritenere che le **nuove società tra avvocati** costituite sotto forma di **società di persone commerciali, di capitali o cooperative** producono, ai fini fiscali, **reddito d'impresa**, che va determinato secondo le **regole proprie** del **tipo societario** prescelto; ciò ha sicuramente valenza ai fini Irpef/Ires, ma ha riflessi anche ai fini **Irap**.

Pertanto, ad esempio, una Spa costituita per l'esercizio dell'attività di avvocato deve adottare il regime fiscale previsto per le società di capitali e, dunque, deve assoggettare ad **Ires** il reddito prodotto e a **Irap** il **valore della produzione** calcolato secondo il **metodo da bilancio**.



Convegno di aggiornamento
DICHIARAZIONE DEI REDDITI 2018
[Scopri le sedi in programmazione >](#)